

L'Assessore Bottero Elisa riferisce:

Faccio seguito alla precedente delibera con la quale abbiamo approvato il piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI),

Quale atto finale è la determinazione delle tariffe tenendo conto:

- dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano finanziario approvato, ammontanti, per l'anno 2015, ad € 1.300.429,97, *così ripartiti:*

<i>COSTI FISSI</i>	€.	199.732,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€	1.100.697,97

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Preliminarmente, però, in relazione a quanto disposto dall'articolo 28, secondo comma, lett. A) e B) del Regolamento TARI, dobbiamo determinare la percentuale di riduzione della tariffa per due fattispecie che possono essere:

- riduzioni dal 50% all'80% per disagio economico sociale, valutabile dalla giunta municipale in relazione alla relazione presentata dal Servizio Sociale;
- esenzione per associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in attinenza all'attività svolta e che vengano riconosciute per il loro particolare valore sociale, storico o culturale;

Tali riduzioni e le agevolazioni, di cui all'articolo 29 del regolamento, possono essere finanziate a carico del bilancio, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Per l'anno 2015, l'ufficio tributi ha quantificato il loro costo presunto in €. 50.000,00 prevedendo la relativa copertura all' Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2015;

Alla luce di tutto ciò, la Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio Tributi, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa, in esso contenuto, relativo al servizio dei tributi ed in relazione ai contenuti del piano finanziario come sopra specificato, propone:

1. di approvare, con decorrenza 01/01/2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative alle

utenze domestiche e non domestiche, così come individuate nei provvedimenti, che si allegano al presente atto, sotto le lettere A) e B), per diventarne quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, le riduzioni elencate in premessa alle quali ci si riporta.
3. di quantificare in € 50.000,00 l'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui agli artt. 28 a 31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista all'Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2015, sufficientemente capiente;
4. di quantificare in €. 1.300.429,97 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 174, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e successivo D.M. in data 24/12/2014, con il quale detto termine è stato differito al 31/03/2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi:

TIBALDI PAOLO: Riguardo alle due fattispecie che possono causare la riduzione dal 50% all'80%, il disagio è valutabile dalla Giunta Comunale, in base alla relazione del servizio sociale: questo prevede anche la presentazione del modello ISEE? Mi sembra si chiami? Non è una cosa opinabile è una cosa certa. E secondo l'esenzione per le Associazioni che sono citate, avete degli esempi di Associazioni che rientrano in questi parametri? ce ne sono? in passato ce ne sono state? O è solo una cosa teorica? Abbiamo dei casi reali?

DOMENICONI DANIELA: Mi sono preso lo sfizio di leggere queste tariffe e soprattutto quelle relative alle attività produttive, come sono state fatte queste tariffe, queste divisioni. Mi è saltato l'occhio che un ospedale, una casa di riposo, ha la stessa imposta di un ufficio o studio professionale.

SINDACO: Sono criteri che sono stati previsti dallo Stato.

DOMENICONI DANIELA: Credo che il criterio dovrebbe essere quello della produzione dei rifiuti, infatti le utenze domestiche da 1 a 6 sono sei volte e mi sembra logico, qui invece ci sono delle illogicità, ma non posso farci niente. Grazie.

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con n. 9 voti a favore, n. 0 contrari e n. 3 astenuti nelle persone dei consiglieri Domeniconi Daniela, Degiorgis Marziana e Tibaldi Paolo;

DELIBERA

- 1) di approvare, con decorrenza 01/01/2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come individuate nei provvedimenti, che si allegano al presente atto, sotto le lettere A) e B), per diventarne quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi degli articoli 28 secondo comma lett. A) e B) del Regolamento TARI, le riduzioni elencate in premessa alle quali ci si riporta.
- 3) di quantificare in € 50.000,00 l'importo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni, di cui agli artt. 28 a 31, che viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è prevista all'Int. 1.01.08.05 dello schema di bilancio 2015, sufficientemente capiente;
- 4) di quantificare in €. 1.300.429,97 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Con successiva separata votazione di cui 11 voti a favore, n. 0 contrari e n. 1 astenuto nella persona del consigliere Domeniconi Daniela, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to BOGETTI Claudio

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 31/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 31/03/2015

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-apr-2015 (N. 449 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 31-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA Dr. Luigi)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li 28/04/2015

L'INCARICATO

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,25213	0,20170	0,60	52,12580	1,54249	48,24212
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,25213	0,23700	1,40	52,12580	1,54249	112,56494
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,25213	0,26474	1,80	52,12580	1,54249	144,72635
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,25213	0,28743	2,20	52,12580	1,54249	176,88776
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,25213	0,31012	2,90	52,12580	1,54249	233,17022
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,25213	0,32777	3,40	52,12580	1,54249	273,37199

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,21020	0,08408	3,28	0,28285	0,92775
102-Cinematografi e teatri	0,30	0,21020	0,06306	2,50	0,28285	0,70713
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,21020	0,10720	4,20	0,28285	1,18797
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,21020	0,15975	6,25	0,28285	1,76781
105-Stabilimenti balneari	0,38	0,21020	0,07988	3,10	0,28285	0,87684
106-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,21020	0,07147	2,82	0,28285	0,79764
107-Alberghi con ristorante	1,20	0,21020	0,25224	9,85	0,28285	2,78607
108-Alberghi senza ristorante	0,95	0,21020	0,19969	7,76	0,28285	2,19492
109-Case di cura e riposo	1,00	0,21020	0,21020	8,20	0,28285	2,31937
110-Ospedali	1,07	0,21020	0,22491	8,81	0,28285	2,49191
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	0,21020	0,22491	8,78	0,28285	2,48342
112-Banche ed istituti di credito	0,55	0,21020	0,11561	4,50	0,28285	1,27283
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,21020	0,20810	8,15	0,28285	2,30523
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,21020	0,23332	9,08	0,28285	2,56828
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,21020	0,12612	4,92	0,28285	1,39162
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,21020	0,22912	8,90	0,28285	2,51737
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,21020	0,22912	8,95	0,28285	2,53151
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,21020	0,17236	6,76	0,28285	1,91207
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,21020	0,22912	8,95	0,28285	2,53151
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,21020	0,07988	3,13	0,28285	0,88532
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,21020	0,11561	4,50	0,28285	1,27283
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	0,21020	1,17081	45,67	0,28285	12,91776
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	0,21020	1,01947	39,78	0,28285	11,25177
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	0,21020	0,83239	32,44	0,28285	9,17565
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	0,21020	0,42460	16,55	0,28285	4,68117
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,21020	0,32371	12,60	0,28285	3,56391
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	0,21020	1,50713	58,76	0,28285	16,62027
128-Ipermercati di generi misti	1,56	0,21020	0,32791	12,82	0,28285	3,62614
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,21020	0,73570	28,70	0,28285	8,11780
130-Discoteche, night club	1,04	0,21020	0,21861	8,56	0,28285	2,42120

COMUNE DI CHERASCO

PROVINCIA DI CUNEO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;

la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:

1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 70% e utenze non domestiche 30%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Il dato originario del rapporto tra le superfici 48,37% domestiche e 51,63% non domestiche;

2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 40% e il 60%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 10,86% ed alle non domestiche del 89,14% si è operato una correzione di circa 30 punti percentuali.

coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99;

l'agevolazione per le famiglie numerose è assicurata riducendo il coefficiente Ka, della parte fissa della tariffa, in una misura pari al 7% per le famiglie con 5 componenti e del 5% per la per le famiglie con 6 componenti, ponendo quale limite inferiore il Ka della categoria precedente. Mentre per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb), sono stati assunti i valori massimi previsti dalla tabella allegata al Dpr 158/99; ponendo una riduzione del coefficiente pari al 15% per le famiglie con 5 componenti e pari al 12% per le famiglie con 6 o più ai fini dell'agevolazione da applicare alle famiglie numerose.

alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la decisione è di agevolare le categorie non domestiche che con l'applicazione del coefficiente minimo stabilito a livello nazionale subiscono un aumento superiore al 70% della tassa precedentemente pagata. Il costo presunto delle agevolazioni ammonta a €. 50.000,00. Il relativo costo è stato finanziato con il bilancio, entro il limite massimo del 7% del costo del servizio, come previsto dalla legge;

Il Funzionario Responsabile

Servizio Tributi

Cristina Taricco